

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo III - Delle impugnazioni

Art. 380-ter Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza.

Nei casi previsti dall'articolo [375](#), primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.

In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.